

Direzione Generale

Piano organizzativo per le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19

(Art. 9-quinquies, comma 5, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall'art. 1 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127)

PREMESSA

Il presente piano definisce le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9-quinquies, comma 5, del decreto legge 52/2021 introdotto dall'art. 1 del decreto legge 127/2021: *"I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. [...]"*

Il piano, sulla base della normativa di riferimento e della popolazione interessata, definisce le modalità operative per la verifica delle certificazioni e l'accertamento delle eventuali violazioni.

Normativa di riferimento

- ✓ **DPCM 12 ottobre 2021** *"Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale"*
- ✓ **D.L. 8 ottobre 2021, n. 139** *"Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali"*
- ✓ **D.L. 21 settembre 2021, n. 127** *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*
- ✓ **DPCM 17 giugno 2021** *"Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"*
- ✓ **D.L. 22 aprile 2021 n. 52** convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 *"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"*
- ✓ **Decreto-Legge 1° aprile 2021 n. 44** convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 *"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici."*
- ✓ **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Ambito di applicazione

Ogni soggetto che accede all' Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'Azienda è tenuto a possedere, ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

In particolare, la disposizione si applica ai seguenti soggetti:

a) Personale dell'Azienda con rapporto di dipendenza o di collaborazione

Ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 1, del D.L. 52/2021 a tutto il personale con rapporto di dipendenza o di collaborazione con l'Azienda, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su



richiesta, la certificazione verde COVID-19 quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Tra il personale dell'Azienda rientrano gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario obbligati, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 44/2021, a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 quale requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. La certificazione verde rilasciata a seguito dell'avvenuta vaccinazione ha una validità di dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (art. 9, comma 3, D.L. 52/2021).

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione verde e in grado di esibirla. Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo e i lavoratori privi di Certificazione verde COVID-19 non possono essere adibiti a modalità di lavoro agile al fine di eludere il predetto obbligo.

E' pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dall'Azienda.

In considerazione di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro e a evitare ogni possibile interruzione del servizio pubblico, l'Azienda, ai sensi dell'art. 9-octies del D.L. 52/2021, introdotto dall'art. 3 del D.L. 139/2021, provvede a richiedere ai lavoratori di rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'art. 9-quinquies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative. Pertanto, tutti i lavoratori sono tenuti a comunicare al proprio dirigente apicale, e per conoscenza al Settore Risorse Umane, di non essere in possesso della certificazione verde al fine di consentire all'Azienda una regolare programmazione dell'attività. Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, l'Azienda potrà adottare ogni misura di riorganizzazione interna, quale la mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di green pass.

b) Soggetti che svolgono attività lavorativa o di formazione o di volontariato

Ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 2, del D.L. 52/2021 tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Azienda, anche sulla base di contratti esterni, sono tenuti a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde. Per tali categorie la verifica del possesso della certificazione verde è effettuata, oltre che da personale incaricato dall'Azienda, anche dai rispettivi datori di lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano: personale sanitario in formazione, studenti che svolgono attività di tirocinio, volontari, dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono ai luoghi aziendali, addetti alla manutenzione di impianti e rifornimento di beni, consulenti e collaboratori, corrieri che accedono alla struttura per le consegne, ecc.

c) Altri soggetti tenuti all'obbligo di certificazione verde

Oltre al personale di cui sopra, qualunque altro soggetto che si rechi in Azienda per lo svolgimento di una attività propria, o per conto del proprio datore di lavoro, dovrà essere munito di green pass, incluso i visitatori e le autorità politiche, o i componenti delle giunte o delle assemblee delle autonomie locali e regionali, partecipanti a riunioni, incontri, informatori scientifici, prestatori e frequentatori di corsi di formazione, congressi o seminari che si svolgono all'interno dell'Azienda.

Per l'accesso ai concorsi pubblici è obbligatorio il possesso di certificazione verde Covid-19 ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 52/2021 e s.m.i.

Per gli accompagnatori dei pazienti l'obbligo di esibire il green pass è previsto dall'art. 2-bis del D.L. 52/2021 e s.m.i.



Popolazione esclusa

Sono esclusi dall'obbligo di possesso del green pass solamente gli utenti ovvero coloro i quali si recano all'interno dell'Azienda per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

Sono esclusi dal seguente piano di controllo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (art. 9-quinquies, comma 3, del D.L. 52/2021).

Modalità di controllo

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e s.m.i. e dalle linee guida contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021.

Il controllo può essere effettuato al momento **dell'accesso al luogo di lavoro, a campione o a tappeto**. La verifica della validità della certificazione verde può essere effettuata manualmente attraverso l'utilizzo dell'app del Ministero della Salute "VerificaC19", oppure tramite modalità automatizzate in corso di predisposizione.

Il personale preposto al controllo vieterà l'accesso alla struttura al soggetto senza valido green pass o che si rifiuti di esibirlo, invitandolo ad allontanarsi.

La verifica manuale delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QR code), utilizzando l'applicazione mobile predisposta dal Ministero della Salute (VerificaC19) che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dall'articolo 9-quinquies, commi 6 e ss. del D.L. 52/2021. Pertanto, qualora la verifica rilevi il possesso di regolare certificato verde nessun dato contenuto nella certificazione dovrà essere registrato o conservato.

Il possesso della certificazione verde COVID-19 non fa comunque venire meno gli obblighi di isolamento o di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 o trovarsi in quarantena o in isolamento. In tali casi la certificazione verde, anche se ancora non revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 (avvenuta vaccinazione, guarigione, effettuazione di test antigenico rapido o molecolare).

Per i soggetti esenti dalla vaccinazione il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni di cui al comma 6 del citato art. 9-quinquies del D.L. 52/2021.

Considerate le attività svolte dall'Azienda sono possibili le seguenti evenienze:

1) Controllo sul personale dell'Azienda con rapporto di dipendenza o di collaborazione

Per il personale con contratto di dipendenza o collaborazione con l'Azienda l'accertamento può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici.

Considerate le esigenze di continuità del servizio pubblico che richiedono la regolare programmazione dei turni



lavorativi, l'Azienda, ai sensi dell'art. 9-octies del D.L. 52/2021, invita i soggetti obbligati alla certificazione verde a comunicare con un necessario preavviso il mancato possesso della medesima certificazione mediante le volontarie comunicazioni di cui al comma 6 dell'art. 9-quinquies del D.L. 52/2021.

Tale comunicazione va inoltrata al proprio dirigente apicale e per conoscenza al Settore Risorse Umane.

In assenza della comunicazione di cui sopra, solamente qualora non sia possibile assicurare il mantenimento della continuità assistenziale mediante personale in possesso di certificazione verde, il dirigente potrà in via straordinaria, per motivate ed inderogabili esigenze assistenziali, mantenere in servizio il dipendente privo di certificazione verde per la sola durata del turno lavorativo programmato previa esecuzione di un test antigenico rapido con oneri a carico del dipendente medesimo.

Per il personale con rapporti di dipendenza o collaborazione con l'Azienda, le possibili conseguenze del mancato possesso della certificazione verde sono le seguenti:

A) controllo all'accesso

Il personale incaricato delle verifiche effettua i controlli del possesso della certificazione verde COVID-19 sui lavoratori al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Qualora, a seguito del controllo effettuato, il lavoratore risulti privo di valida certificazione verde, o si rifiuti di esibirla, il personale preposto al controllo vieta al lavoratore l'accesso alla struttura e redige apposito verbale, secondo il modulo allegato, che verrà controfirmato dall'interessato o, in caso di diniego, da due testimoni. Il medesimo personale incaricato del controllo invita il lavoratore ad allontanarsi dal luogo di lavoro e trasmette copia del verbale al Servizio Risorse Umane per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Il Servizio Risorse Umane provvederà ad informare il Direttore della Struttura Complessa, per la sostituzione con altro personale, e la Direzione di Distretto/Presidio Ospedaliero/Dipartimento. Il lavoratore, risultato privo di certificazione verde all'accesso al luogo di lavoro o che si sia rifiutato di esibirla, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. Rimane la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale, ecc).

In caso di controlli esclusivamente automatici, per l'eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di green pass, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale, in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva e provvedono a comunicare all'interessato, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista in tale ipotesi.

b) controllo a tappeto o a campione dopo l'accesso alla sede di lavoro

In attesa dell'adozione di soluzioni automatizzate di controllo all'ingresso, poiché le esigenze organizzative non consentono di svolgere tale modalità di verifica in modo manuale in tutti i punti di ingresso dell'Azienda, si procederà anche mediante controllo a campione secondo le percentuali indicate dalle linee guida ministeriali. A tal riguardo l'Azienda delega i dirigenti apicali (direttori di struttura complessa, responsabili di struttura semplice dipartimentale), sia dell'area sanitaria che tecnico-amministrativa, a procedere, con cadenza giornaliera e con risorse proprie, a verificare il possesso del green pass da parte del proprio personale mediante l'app VerificaC19, in misura non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Nel corso del controllo a campione, effettuato successivamente all'accesso al luogo di lavoro, o qualora venga comunque accertata la presenza in servizio di un lavoratore privo di certificazione verde, il personale incaricato

del controllo dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione verde di lasciare immediatamente il posto di lavoro e dovrà comunicare la violazione al dirigente responsabile della struttura/servizio. Quest'ultimo, oltre ad avviare il **procedimento disciplinare**, provvederà a trasmettere la documentazione al Servizio Risorse Umane per l'inizio dell'assenza ingiustificata e al Servizio Legale, ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 9-quinquies, comma 8, del D.L. 52/2021 che sarà irrogata dal Prefetto.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

2) Controllo sui soggetti che svolgono attività lavorativa o di formazione o di volontariato

I controlli verranno effettuati prioritariamente all'accesso da parte di personale incaricato. A coloro che risultino privi di certificazione verde COVID-19 verrà inibito l'accesso ai locali dell'Azienda e la contestazione andrà segnalata al Settore Tecnico/Amministrativo competente per la comunicazione al rispettivo datore di lavoro (ove esistente) per gli adempimenti di competenza. Analoga procedura dovrà essere eseguita per il personale in somministrazione.

Qualora il controllo venga effettuato in periodo successivo all'accesso la segnalazione va anche trasmessa al Servizio Legale per la segnalazione al Prefetto.

3) Controllo su altri soggetti tenuti all'obbligo di certificazione verde

I controlli verranno effettuati all'accesso da parte di personale incaricato. A coloro che risultino privi di certificazione verde COVID-19 verrà inibito l'accesso ai locali dell'Azienda.

Soggetti preposti al controllo

Ai sensi dell'art. 13 del DPCM 17/6/2021 il Commissario Straordinario dell'Azienda conferisce delega ad apposito personale con compiti di verifica all'accesso, a tappeto o a campione delle certificazioni verdi per il personale di cui ai precedenti punti a) b) e c).

Per i controlli all'accesso l'Azienda provvede, mediante proprio personale, alle verifiche sui soggetti che a qualunque titolo accedono all'Azienda, con esclusione degli utenti, ovvero di coloro che usufruiscono dei servizi erogati dalle strutture aziendali.

Per i controlli a campione, l'Azienda delega i dirigenti responsabili di struttura complessa, i responsabili di struttura semplice dipartimentale, sia dell'area sanitaria che tecnico amministrativa, ad effettuare con risorse proprie le verifiche sul personale di propria competenza, assicurando che tale controllo sia effettuato in maniera omogenea con un criterio di rotazione su tutto il personale assegnato.

I soggetti delegati alle verifiche a campione dovranno inviare giornalmente entro le ore 12.00 di ogni giorno alla Direzione Sanitaria e Amministrativa Aziendale ai seguenti indirizzi mail: direttore.sanitario@aspag.it - direttore.amministrativo@aspag.it

un report aggregato giornaliero sul numero di certificazioni controllate e sulle strutture esaminate senza alcuna raccolta di dati personali, secondo il format allegato.

Soggetti incaricati dell'accertamento e contestazione della violazione

L'Azienda individua quale soggetto incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi in materia di certificazione verde Covid-19 il **Servizio Legale**.

In presenza di violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde, ai sensi del comma 7 del richiamato art. 9-quinquies D.L. 52/2021, il Servizio Legale trasmette al Prefetto gli atti relativi alla violazione per l'applicazione della sanzione prevista dal comma 8 del medesimo art. 9-quinquies.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, la responsabilità penale per i casi di alterazione, o falsificazione della certificazione verde COVID-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Trattamento economico

Per i giorni di assenza ingiustificata al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
P.IVA e C.F. 02570930848

emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.



**Delega allo svolgimento delle verifiche del possesso
della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass)**

Il sottoscritto Dott. Mario Zappia, Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Visto l'art. 9-*quinquies* del D.L. 52/2021, introdotto dal D.L. 127/2021, che prevede l'obbligo per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di possedere, e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19; Considerato che ai sensi dell'art. 13 del DPCM 17/06/2021 sono deputati alla verifica del possesso della certificazione verde i soggetti titolari delle attività nonché i loro delegati, questi ultimi incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

DELEGA

Il Dott.

Unità Operativa:

Alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale – DGC (Digital Green Certificate) di cui all'art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021.

Il Delegato

- Deve procedere alla verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 secondo le istruzioni riportate in allegato 1.
- Le verifiche saranno effettuate sul personale di competenza dell'U.O. con cadenza giornaliera e con risorse proprie, in misura non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.
- Per le operazioni di verifica il delegato potrà individuare uno o più soggetti preposti che dovranno essere appositamente autorizzati secondo il modello allegato 2.
- Svolgerà le verifiche utilizzando l'app "VerificaC19" curandone l'aggiornamento quotidiano mediante connessione alla rete internet;
- Durante le verifiche non può in alcun modo raccogliere i dati dell'intestatario in qualunque forma, fotocopiando il pass o il documento di riconoscimento o salvando i file su dispositivi elettronici o facendosi inviare in formato digitale.
- Solamente se il dipendente risulta privo di Certificazione verde, o si rifiuta di esibirla, dovrà procedere alla contestazione allontanando l'interessato dal posto di lavoro e dandone immediata comunicazione al Servizio Risorse Umane dell'Azienda, alla Direzione Sanitaria e/o Amministrativa a secondo dell'area di appartenenza e al Servizio Legale per i provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre assicurare l'avvio del procedimento disciplinare.
- Dovrà produrre, e trasmettere giornalmente alla Direzione Sanitaria e Amministrativa Aziendale ai seguenti indirizzi mail: direttore.sanitario@aspag.it - direttore.amministrativo@aspag.it, entro le ore 12.00 un report di cui al modello allegato 6, in merito alle verifiche giornaliere effettuate.

Data

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Zappia

Per accettazione



Individuazione dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi in materia di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass)

Il sottoscritto Dott. Mario Zappia, Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Visto l'art. 9-*quiquies* del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52/2021, introdotto dal D.L. 127/2021, che prevede l'obbligo per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di possedere, e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19;

Considerato che ai sensi del comma 5 del citato art. 9-*quiquies* il datore di lavoro individua con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

Considerato che in caso di violazione degli obblighi in materia di Certificazione verde COVID-19 è prevista l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 8 dell'art. 9-*quiquies*, irrogate da parte del Prefetto, ai sensi del successivo comma 8, e che gli incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni sono tenuti a trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

DELEGA

L'Avv. Antonino Noto, Responsabile del Servizio Legale, quale soggetto incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9-*quiquies* del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52.

Ai sensi del comma 9 del citato art. 9-*quiquies* il delegato dovrà curare la trasmissione al Prefetto degli atti relativi alle violazioni in materia di certificazione verde COVID-19 segnalate nell'ambito dell'Azienda sanitaria Provinciale di Agrigento.

Data

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Zappia

Per accettazione

ISTRUZIONI PER LA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 si effettua mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QR code) usando l'applicazione mobile del Ministero della Salute ("VerificaC19") installata su un dispositivo mobile. Per utilizzare correttamente l'app è necessario collegarsi una volta al giorno ad una rete internet. Successivamente l'applicazione funziona anche senza connessione internet. L'app consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Ai sensi dell'art. 13 del DPCM 17/06/2021, del parere espresso dal Garante della Protezione dei dati personali in data 10/08/2021, e della Circolare del Ministero dell'Interno N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ., il controllo viene effettuato con queste modalità:

1. Il soggetto incaricato della verifica chiede all'Interessato di mostrare il QR Code del suo certificato verde in formato digitale oppure cartaceo.
2. Utilizzando l'app "VerificaC19" viene letto il QR code e ne viene verificata l'autenticità.
3. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario (vedi figura sotto). Non vengono visualizzati gli altri dati contenuti nella Certificazione.
4. Il verificatore richiede all'interessato di esibire un documento di identità in corso di validità e verifica a vista la corrispondenza con i dati anagrafici mostrati dall'app VerificaC19. La verifica dell'identità ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Pertanto si renderà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

I possibili esiti della verifica del QR Code sono i seguenti:



Per ogni approfondimento sui risultati delle verifiche si invita a fare riferimento alle FAQ pubblicate nell'App VerificaC19.

L'attività di verifica dei green pass non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
P.IVA e C.F. 02570930848

forma, tranne nei casi in cui il mancato possesso o il rifiuto di esibire il green pass prevede l'applicazione di sanzioni. Le verifiche dovranno in ogni caso essere svolte con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.

Pertanto, non andrà effettuata alcuna registrazione qualora la certificazione verde COVID-19 risulti valida.



TESSERINO DA ESIBIRE DURANTE I CONTROLLI

PERSONALE ADDETTO ALLA VERIFICA
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

NOME E COGNOME

.....



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
P.IVA e C.F. 02570930848

Allegato 2

Agrigento, __/__/2021

**Autorizzazione all'esecuzione delle verifiche del possesso della Certificazione verde COVID-19
(Green Pass) da parte di personale dell'ASP di Agrigento**

Sig./Dr. _____

U.O. _____

Ai sensi dell'art. 9-quinquies D.L. 22 aprile 2021, n. 52 introdotto dal D.L. 21/09/2021 n° 127, nell'ambito delle misure di prevenzione della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, **tutte le persone che accedono all'Azienda per lo svolgimento di qualsiasi attività** (lavoro, formazione, volontariato, ecc) **diversa dalla fruizione dei servizi erogati**, hanno l'obbligo di possedere, e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass).

Unica eccezione è rappresentata dagli **utenti**, ovvero coloro che accedono per fruire dei servizi erogati dall'Azienda, e dai **minori** di anni 12. Non sono tenuti al possesso della certificazione verde i **soggetti esenti** dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute.

Con la presente il sottoscritto, delegato dal Commissario Straordinario, incarica la S.V. di effettuare la verifica a campione delle certificazioni verdi COVID-19 **sui dipendenti e collaboratori assegnati all'U.O.** secondo le istruzioni riportate in allegato.

Le verifiche dovranno essere effettuate con cadenza giornaliera mediante l'app VerificaC19, in misura non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

L'attività di verifica di cui sopra non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, tranne qualora il mancato possesso o il rifiuto di esibire il green pass prevede l'applicazione di sanzioni quali l'assenza ingiustificata, la sanzione disciplinare o la segnalazione al Prefetto. Pertanto, nessun dato andrà registrato qualora la certificazione verde esibita durante i controlli risulti valida.

Qualora il personale in servizio presso l'U.O. risulti privo di Certificazione verde o si rifiuti di esibirla, lo stesso dovrà essere allontanato dal posto di lavoro e dovrà essere informato tempestivamente il sottoscritto per i provvedimenti di competenza.

Il personale autorizzato alle verifiche dei green pass ha il dovere di provvedere, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, affinché tutte le operazioni di trattamento informatico e cartaceo dei dati personali, siano effettuate nel rispetto del principio di riservatezza e della normativa vigente.

La presente autorizzazione, resa in forma semplificata, è valida solo per il periodo di emergenza salvo eventuali proroghe successivamente previste. Terminato il contesto emergenziale, questa autorizzazione si considera risolta.

AUTORIZZATO ALLE VERIFICHE
Sig./Dr. _____

IL DELEGATO
Dr. _____



**VERBALE DI CONTESTAZIONE IN CASO DI MANCATO POSSESSO
DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DI PERSONALE
DELL'A.S.P. DI AGRIGENTO**
Art. 9-quinquies commi 6 e ss. Del D.L. 52/2021
CONTROLLI ALL'ACCESSO

Nome e cognome del verificatore

Data, ora e luogo della verifica

Nome e cognome del lavoratore

Unità Operativa

Motivo della contestazione:

- ☐ **Certificazione non valida**
- ☐ **Errore di lettura del QR code, oppure non è il certificato verde COVID-19**
- ☐ **Il lavoratore non possiede la certificazione**
- ☐ **Il lavoratore non ha con sé la certificazione**
- ☐ **Il lavoratore si rifiuta di esibire la certificazione**

Ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 6, del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dal Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, il lavoratore che comunica di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risulti privo di certificazione verde al momento dell'accesso al luogo di lavoro è considerato **assente ingiustificato** fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Il lavoratore assente ingiustificato deve pertanto allontanarsi dal luogo di lavoro.

Il presente verbale di contestazione viene trasmesso al Servizio Risorse Umane per i provvedimenti di competenza.

Eventuale dichiarazione del lavoratore:

.....

.....

Firma del lavoratore

Firma del soggetto incaricato della verifica

Se il lavoratore rifiuta di firmare, richiedere l'intervento di due testimoni:

Testimone 1

Nome e cognome firma

Testimone 2

Nome e cognome firma



**VERBALE DI CONTESTAZIONE IN CASO DI MANCATO POSSESSO
DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DI PERSONALE
DELL'A.S.P. DI AGRIGENTO.**

Art. 9-quinquies commi 6 e ss. Del D.L. 52/2021

CONTROLLI A CAMPIONE

Nome e cognome del verificatore

Data, ora e luogo della verifica

Nome e cognome del lavoratore

Unità Operativa

Motivo della contestazione:

- ☐ **Certificazione non valida**
- ☐ **Errore di lettura del QR code, oppure non è il certificato verde COVID-19**
- ☐ **Il lavoratore non possiede la certificazione**
- ☐ **Il lavoratore non ha con sé la certificazione**
- ☐ **Il lavoratore si rifiuta di esibire la certificazione**

Ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 7, del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dal Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, Il lavoratore che accede al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo relativo al possesso della certificazione verde COVID-19 è punito con la sanzione di cui all'art. 9-quinquies, comma 8, D.L. 52/2021, irrogata dal Prefetto ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, ferme restando le conseguenze disciplinari.

Il lavoratore privo di certificazione verde deve pertanto allontanarsi dal luogo di lavoro.

Il presente verbale di contestazione viene trasmesso al Servizio Risorse Umane per i provvedimenti di competenza.

Eventuale dichiarazione del lavoratore:

.....

Firma del lavoratore

Firma del soggetto incaricato della verifica

Se il lavoratore rifiuta di firmare, richiedere l'intervento di due testimoni:

Testimone 1

Nome e cognome firma

Testimone 2

Nome e cognome firma



da trasmettere giornalmente entro le ore 12.00 alla Direzione Sanitaria e Amministrativa Aziendale ai seguenti indirizzi mail: direttore.sanitario@aspag.it - direttore.amministrativo@aspag.it

**RIEPILOGO CONTROLLI A CAMPIONE
CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19**

DATA	STRUTTURA	UNITA' OPERATIVA	N. DI GREEN PASS ESAMINATI

Firma del Responsabile dell'U.O. delegato alle verifiche

AVVISO AL PERSONALE DELL'AZIENDA
Obbligo della certificazione verde COVID-19 per l'accesso al luogo di lavoro

L'art. 9-*quiquies*, comma 6, del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dal Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, prevede che a partire **dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è fatto obbligo al personale delle pubbliche amministrazioni di possedere e di esibire, su richiesta, la **Certificazione verde COVID-19 (Green pass)** quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e conseguentemente per lo svolgimento della prestazione lavorativa. La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Azienda quale, ad esempio: studenti, specialisti in formazione, tirocinanti, volontari, visitatori, lavoratori di ditte esterne, corrieri per le consegne, ecc.

Unica eccezione è rappresentata dagli **utenti**, ovvero coloro che accedono per la fruizione dei servizi resi dall'Azienda, e dai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione al personale incaricato del controllo sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione. Il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. Sono inoltre previste sanzioni penali in caso di alterazione, o falsificazione della certificazione verde COVID-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Il possesso della certificazione verde non fa comunque venire meno l'obbligo del dipendente di rispettare le misure di comportamento anti SARS-CoV-2 e di non accedere in presenza di sintomi sospetti o confermati o in condizioni di quarantena o isolamento.

Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione verde, ma non sia in grado di esibirla, viene considerato **assente ingiustificato** e non potrà in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile. E' pertanto preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo **a prescindere dalle modalità di controllo adottate**. Pertanto, si comunica che a partire dal prossimo 15 ottobre 2021 l'Azienda, come previsto dalla legge richiamata, procederà ai seguenti controlli del possesso della certificazione verde COVID-19:

- **al momento dell'accesso al luogo di lavoro**: il lavoratore che risulti privo di certificazione verde sarà invitato ad allontanarsi e sarà considerato **assente ingiustificato** fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

- **a campione** presso le unità operative di assegnazione, da parte di personale a ciò preposto: il lavoratore che risulti in servizio senza certificazione verde, dovrà lasciare immediatamente il posto di lavoro e sarà segnalato agli organi competenti per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 9-*quiquies*, comma 8, D.L. 52/2021, irrogata dal Prefetto ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Analoga sanzione si applica per chi si rifiuta di esibire la certificazione verde.

Per specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro e a evitare ogni possibile interruzione del servizio pubblico, l'Azienda, ai sensi dell'art. 9-*octies* del D.L. 52/2021, introdotto dall'art. 3 del D.L. 139/2021, invita i lavoratori privi di green pass a informare il proprio dirigente apicale, e per conoscenza il Settore Risorse Umane, in tempo utile per non pregiudicare la regolare programmazione delle attività istituzionali.

I **soggetti esenti dalla vaccinazione**, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente, non potranno essere soggetti ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente – può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali al seguente link: <http://www.aspag.it/>

AVVISO

Obbligo di esibizione della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass)

Si comunica che ai sensi del Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 e del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127, per l'accesso a questa struttura è necessario possedere ed esibire, su richiesta, la **Certificazione verde COVID-19 (Green Pass)**.

<u>Chi deve esibire il Green Pass</u>	• Accompagnatori • Visitatori • Lavoratori (Anche di imprese esterne) • Volontari • Studenti e tirocinanti • Partecipanti ad eventi formativi • Partecipanti a concorsi pubblici • Informatori scientifici • Qualunque altro soggetto che si rechi all'interno dell'Azienda
<u>Chi NON è tenuto ad esibire il Green Pass</u>	• Utenti (Coloro che fruiscono dei servizi erogati dall'Azienda) • Soggetti esenti dalla campagna vaccinale SARS-Cov2 sulla base di idonea certificazione medica (da esibire ai controlli) • Minori di anni 12

I Controlli

Al momento dell'accesso nelle strutture dell'ASP di Agrigento occorre esibire al personale incaricato dei controlli il **QRCode del Green Pass** in formato **cartaceo o digitale o la certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione**. Saranno comunque possibili controlli anche all'interno della struttura.

Il possesso del Green Pass non può essere autocertificato.

Il personale addetto al controllo potrebbe richiedere all'interessato di esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

Coloro che risultano privi di Green Pass, o si rifiutano di esibirlo, non potranno accedere all'interno dell'Azienda e saranno invitati ad allontanarsi.

Obbligo di rispettare le misure di prevenzione dal contagio

Chi possiede il Green Pass è sempre tenuto a rispettare le misure di comportamento anti SARSCoV-2 (uso di mascherina correttamente indossata, distanziamento sociale, igiene delle mani) e a non accedere in presenza di sintomi sospetti (febbre maggiore di 37,5 °C, tosse, difficoltà di respiro, ecc.), in caso di diagnosi confermata per SARS-CoV-2 o qualora sia stata disposta la quarantena o l'isolamento.

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali al seguente link:

<http://www.aspag.it/>

Verifica della certificazione verde COVID-19 (Green Pass)

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR 2016/679

Titolare del trattamento	Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento Viale della Vittoria, 321 – 92100 Agrigento PEC: protocollo@pec.aspag.it
D.P.O.	dpo@aspag.it
Descrizione del trattamento	Il trattamento dei dati consiste nella verifica della certificazione verde Covid-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori dipendenti o collaboratori dell'Azienda, lavoratori di ditte esterne, soggetti che partecipano a concorsi pubblici o a eventi formativi. Alla persona in possesso della certificazione verde potrà inoltre essere richiesto di esibire un documento di identità. Tale ultima verifica ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione verde.
Finalità del trattamento	Prevenzione della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, adozione misure di contenimento epidemiologico previste dalla normativa vigente, finalità di sanità pubblica e finalità di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Base giuridica	Art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 “ <i>Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC</i> ”. Art. 2-bis (accesso da parte di accompagnatori) e art. 9-quinquies (accesso nelle pubbliche amministrazioni) del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, e s.m.i. Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 “ <i>Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale</i> ”
Natura dei dati	Dati personali presenti nella certificazione verde (nome, cognome, data di nascita del lavoratore), dati relativi alla verifica della certificazione, dati personali del documento di riconoscimento, dati del certificato di esenzione dalla campagna vaccinale
Categorie di soggetti	Visitatori, accompagnatori, lavoratori dell'Azienda, lavoratori di ditte esterne, personale tirocinante o in formazione, volontari, soggetti che partecipano a concorsi pubblici o a eventi formativi residenziali, e qualunque altro soggetto diverso dagli utenti che accede all'Azienda.
Comunicazione e diffusione	I dati relativi ai controlli effettuati non saranno diffusi o comunicati a terzi, salvo che si renda necessario nei casi di abuso o violazione delle norme (es. comunicazione all'ufficio per i procedimenti disciplinari o al Prefetto per l'accertamento e la contestazione delle violazioni).
Modalità del trattamento	La verifica viene effettuata da personale incaricato secondo le modalità indicate con DPCM 17/06/2021. La verifica in questione non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dall'art. 9-quinquies, commi 6 e ss., del D.L. 52/2021
Fonte dei dati	Piattaforma Nazionale DGC del Ministero della Salute (l'informativa sul trattamento dei dati è disponibile al seguente indirizzo: https://www.dgc.gov.it/web/privacy-pn.html)
Trasferimento dati all'estero	I dati verranno trattati all'interno dell'Unione Europea
Conservazione dei dati	I dati relativi ai controlli non verranno conservati. In caso di accertamento e contestazione delle violazioni i dati saranno conservati per il tempo necessario
Diritti dell'interessato	Salvo le limitazioni previste dall'art. 23 del Reg. UE 2016/679 applicate per il contesto emergenziale, l'interessato può esercitare i diritti di: accesso, rettifica, limitazione, opposizione secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679
Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato	Richiesta scritta all'ufficio Protocollo dell'ASP di Agrigento - Sede legale: Viale della Vittoria, n. 321 – 92100 Agrigento PEC: protocollo@pec.aspag.it
Reclamo al Garante della Protezione dei dati	L'interessato può proporre reclamo al Garante della Protezione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Reg. Europeo 2016/679



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
P.IVA e C.F. 02570930848